

**IN BREVE n. 050-2013**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



**Buon Natale  
e Felice 2014**

*Marco Perelli Ercolini*

### **ATTENZIONE ALLA COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI**

Luigi Conte, segretario della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, invita i medici a diffidare dalle richieste di dati che provengono via internet da un sito ([www.temdi.com](http://www.temdi.com)) che non è in alcun modo collegato ad attività o statistiche in corso di realizzazione da parte dell'Ordine nazionale.

### **PENSIONI - Pillole** (mpe)

**Al 45% dei clienti non interessa la previdenza complementare** estratto da Plus24 di Il Sole 24ore

- Quanti clienti si sono interessati negli ultimi mesi agli strumenti di previdenza complementare?
  - Tutti mi hanno chiesto informazioni .....1 %
  - I tre quarti dei miei clienti.....3 %
  - Circa la metà.....9 %
  - Solo un quarto della mia clientela.....42 %
  - Nessuno.....45 %
- La richiesta di sottoscrizione di prodotti di tipo previdenziale negli ultimi mesi è:
  - Cresciuta.....24 %
  - Rimasta stabile.....55 %
  - Diminuita.....21 %
- A quale fascia di età appartengono i clienti che attualmente utilizzano il risparmio con finalità previdenziali?
  - Fino a 35 anni.....2 %
  - Dai 36 ai 45 anni.....33 %
  - Dai 46 ai 55 anni.....54 %
  - Dai 56 ai 65 anni .....10 %
  - Oltre i 65 anni.....1 %

### Busta arancione (mpe)

Busta arancione: no! c'è paura di far sapere con la busta arancione i futuri trattamenti pensionistici verso una soglia di povertà!

Ma non è tanto il tipo di calcolo retributivo o contributivo....ma la discontinuità contributiva per lunghi periodi di -non occupazione- (ivi compresi i periodi di lavoro in nero) e l'accesso tardivo nel mondo del lavoro, la maggiore causa di una pensione molto al di sotto del 50% dell'indice di sostituzione.

Pertanto è chiaro che i padri non sottraggono nulla a figli e nipoti...hanno avuto solo la fortuna di aver potuto (e anche voluto...) lavorare subito e di aver avuto una carriera lavorativa continua.

Gli attuali giovani debbono, dunque, rivolgere le loro proteste ai politici perché usino strategie ad incentivare il consumismo e conseguentemente il mondo del lavoro.

### Vitalizi dei politici (mpe)

Blocco delle perequazione per più anni, contributi di solidarietà simili a tributi e pertanto anche illegittimi, blocco dei contratti e delle retribuzioni tutto al povero pensionato e cittadino lavoratore, ma questi lacci e laccioli sono previsti anche per i lauti vitalizi e le retribuzioni degli onorevoli sui 18, 20mila e forse di più, euro al mese....già mi ero dimenticato: il tacchino si rifiuta sempre di fare il menù del Natale!

### I gridi populistici-demagogici di certi politici (mpe)

Alcuni politici hanno gridato allo scandalo delle sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittimo perché discriminante il contributo di solidarietà delle pensioni così dette d'oro, peraltro corrispettivo di contributi versati, ma gli stessi non hanno detto che le loro retribuzioni mensili sono di 18-20 e forse di più, euro mensili....Come è vero che è molto più facile vedere la pagliuzza nell'occhio del vicino e non vedere il palo nel proprio occhio!

### Pensioni di reversibilità (mpe)

Anni indietro la reversibilità al coniuge superstite era calcolata al 50% della pensione spettante al coniuge defunto, poi fu portata al 60%, ma si fece anche un aumento della contribuzione previdenziale del lavoratore...infatti il contributo previdenziale a carico del lavoratore è dovuto per la tutela della invalidità, vecchiaia e superstiti.

Può dunque una prestazione conseguente ad un versato con specifiche finalità essere agganciata al reddito del coniuge superstite, con pesanti decurtazioni che possono arrivare a dimezzare l'assegno? Non è discriminante ?

### Pensione o debito vitalizio dello Stato ? (mpe)

Sino a pochi anni fa la pensione del pubblico dipendente avveniva per decreto, quale debito vitalizio dello Stato....ora tutto è cambiato...perché ? per non confonderla col vitalizio e relativi benefici collegati, dei nostri politici ?



DEBITO VITALIZIO DELLO STATO (Tagliando per il pensionato)						
N. ISCRIZIONE	PROV.	N. ASSEGNO	RATA	PENSIONE ANNUA LORDA	ALIQ. MASSIMA	ALIQ. MEDIA
6000000	63	1016310	10	18.683.700	27	17,90
P. [redacted] G. [redacted] V. [redacted] VIA GU [redacted] 11/9						
T. [redacted]						
PENSIONE MENSILE : 1.437.207						
I. I. S. : 680.347						
TRAT. FAMIGLIA :						
ALTRI ASSEGNI :						
R I T E N U T E						
IRPEF (AL NETTO DELLE 352.002						
DETRAZIONI L. 82458)						
SERVIZIO SANITARIO : 19.057						
SINDACALE O ASSOC. :						
ALTRE RITENUTE :						
IMPORTO RATA 10/93 : 1.746.495						



## **DALLA CASSAZIONE**

### **Sanzioni derivanti dall'esito delle impugnazioni**

Scatta una sanzione per l'appello respinto in tutti i casi di impugnazioni presentate dopo il 31 gennaio 2013, anche se il processo in primo grado è iniziato prima.

Non sfugge all'obbligo la pubblica amministrazione che propone l'appello e poi lo perde.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 26566 del 27 novembre 2013*

**RIFERIMENTO:** legge di stabilità 2013 n. 228/2012 articolo 1 comma 17

1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da atto al provvedimento della sussistenza dei presupposti ai cui al periodo precedente o l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito stesso.

### **Mancati riposi e danno biologico non provato**

Pur in presenza di una violazione del rispetto del riposo settimanale, i lavoratori non hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici ed esistenziali se non provati.

Il risarcimento spetta per la perdita definitiva del riposo, ove non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni. La prestazione lavorativa svolta di domenica non può essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l'arco dei sette giorni, essendoci una solare differenza tra la perdita definitiva del riposo (per gli effetti dell'obbligazione retributiva e del risarcimento del danno per lesione di un diritto personale) ed il mero ritardo della pausa di riposo. Nella seconda ipotesi il compenso riveste una natura retributiva, fatto salvo il caso di un pregiudizio alla salute che, in ogni caso, va provato.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 26398 del 26 novembre 2013*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Uccelli delle Alpi**

Data di emissione il 4 dicembre 2013

### **Adnkronos**

Data di emissione il 4 dicembre 2013

## **LE FERIE - INCERTEZZE e DIRITTI** (mpe)

L'articolo 10 del DLgs 66/2003 prevede il diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e in alcuni casi particolari, va goduto per almeno due settimane consecutive nel corso della maturazione dell'anno e per le restanti settimane nei 18 mesi successivi.

Pertanto:

- entro il 31 dicembre il lavoratore deve aver goduto di almeno due settimane di ferie relative al 2013;
- entro il 30 giugno 2014 dovranno essere godute le ultime due settimane di ferie relative al 2012;
- entro il 30 giugno 2015 dovranno essere godute le ultime due settimane di ferie relative al 2013.

Salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ferie non possono essere monetizzate, fanno eccezione i giorni di ferie oltre le quattro settimane previsti dal contratto di lavoro.

Altre eccezioni alle norme di cui sopra le assenze per maternità, malattia o altri eventi non dipendenti dalla volontà delle parti; in questi casi il lavoratore/trice e il datore di lavoro dovranno accordarsi per la programmazione delle ferie non godute.

Per il mancato rispetto del godimento delle ferie (anche parziale) come previsto dalla legge sono previste sanzioni economiche per il datore di lavoro (articolo 18bis del DLgs 66/2003)..

### **DLgs n.66 del 8 aprile 2003**

#### **Art. 10 - Ferie annuali**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

#### **Art. 18-bis (1) - Sanzioni**

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione.

4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore.

[5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.]

6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.

-----  
(1) Articolo aggiunto dal D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213 e così modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - IMMOBILE IN COMPRORPIETA' e CEDOLARE SECCA**

### **Domanda**

Sono comproprietario con mio fratello di un immobile concesso in affitto con cedolare secca. Ho esercitato solo io l'opzione per il regime. Quali conseguenze comporta?

### **Risponde Gianfranco Mingione**

Nel caso di più soggetti proprietari di un immobile, ciascun di loro, in quanto locatore, è tenuto a manifestare la sua volontà di avvalersi dell'opzione per la cedolare secca.

La scelta per tale regime di tassazione è infatti efficace solo per coloro che si sono espressi in merito. Nell'ipotesi contraria, conseguentemente, il comproprietario/locatore è tenuto a versare solidalmente con il conduttore l'imposta di registro, limitatamente alla frazione del canone a lui imputabile in base alle quote complessive di possesso dell'immobile.

Se l'accesso al regime della cedolare secca è richiesto solo da alcuni locatori, deve essere comunque assolta, in misura piena, l'imposta di bollo sul contratto di locazione (circolare 26/E del 2011).

## SANZIONI AMMINISTRATIVE e PENALI PER VIOLAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 2003 - ARTICOLO 18bis

Dal 1 settembre '04, nuove sanzioni sono state introdotte dal D.L.vo n. 213/2004 in materia di :

- Orario di lavoro e periodi di riposo
- Lavoro straordinario
- Lavoro notturno

I N A D E M P I M E N T O	S A N Z I O N E
<b>ORARIO NORMALE DI LAVORO</b> (art. 3 e 18-bis, co.6, , D.Lgs. 66/03)	<b>sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1'032 ( - )</b> <i>oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta</i> per aver richiesto un orario normale di lavoro superiore a 40 ore settimanali o al minor orario di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva
<b>RIPOSO GIORNALIERO</b> (art. 7 e 18-bis, co.4, D.Lgs. 66/03)	<b>sanzione amm. da 105 a 630 (210,00)</b> per non aver concesso al lavoratore almeno 11 ore di riposo giornaliero, continuative o anche non continuative, se si tratta di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata
<b>RIPOSO SETTIMANALE</b> (art. 9 e 18-bis, co.4, D.Lgs. 66/03)	<b>sanzione amm. da 105 a 630 (210,00)</b> per non aver concesso al lavoratore almeno 24 ore di riposo settimanale, consecutive, di regola coincidenti con la domenica, oltre al riposo giornaliero di 11 ore
<b>FERIE</b> (art. 10 e 18-bis, co.3, D.Lgs. 66/03)	<b>sanzione amm. da 130 a 780 (260,00)</b> per non aver concesso un periodo annuale di ferie di almeno 4 settimane, di cui 2 godute entro l'anno e 2 entro 18 mesi, o 24 se previsto dalla contrattazione collettiva, per ogni periodo e per ciascun lavoratore
<b>COMUNICAZIONE OLTRE 48 ORE</b> (art. 4, co.5 e 18-bis, co.5 D.Lgs. 66/03) * diffida	<b>sanzione amm. da 103 a 200 (66,67)</b> per non avere comunicato alla D.P.L. il superamento di 48 ore settimanali, in unità con più di 10 dipendenti entro 30 gg dalla fine del quadrimestre (fisso)
<b>STRAORDINARIO OLTRE 48 ORE</b> (art. 4, co.2 e 18-bis, co.3 D.Lgs. 66/03)	<b>sanzione amm. da 130 a 780 (260,00)</b> per avere superato la media di 48 ore settimanali di lavoro nel quadrimestre o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva, per ogni periodo e per ogni lavoratore
<b>STRAORDINARIO oltre 250 ORE</b> (art. 5, co.3 e 18-bis, co.6 D.Lgs. 66/03)	<b>sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1'032 ( - )</b> <i>oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta</i> per aver superato le 250 ore annue di straordinario, in difetto di disciplina collettiva applicabile
<b>STRAORDINARIO senza ACCORDO</b> (art. 5, co.3 e 18-bis, co.6 D.Lgs. 66/03)	<b>sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1'032 ( - )</b> <i>oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta</i> per aver preteso lo straordinario senza previo accordo con il lavoratore, in difetto di disciplina collettiva
<b>COMPUTO STRAORDINARIO</b> (art. 5, co.5 e 18-bis, co.6 D.Lgs. 66/03) * diffida	<b>sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1'032 ( - )</b> <i>oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta,</i> per non aver computato a parte lo straordinario
<b>MAGGIORAZIONE STRAORDINARIO</b> (art. 5, co.5 e 18-bis, co.6 D.Lgs. 66/03) * diffida	<b>sanzione amm. da 25 a 154 o da 154 a 1'032 ( - )</b> <i>oltre 5 lavoratori o 50 settimane, senza misura ridotta</i> per non avere retribuito il lavoro straordinario con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva
<b>LIMITI AL LAVORO NOTTURNO</b> (art. 13 e 18-bis, co.7 D.Lgs. 66/03)	<b>sanzione amm. da 51 a 154 (66,67)</b> per aver superato il limite di 8 ore di lavoro notturno in media nelle 24 ore o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva (salve lavorazioni particolarmente rischiose elencate in un apposito D.M.) per ogni lavoratore e per ogni giornata
<b>DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO</b> (art. 11 e 18-bis, co.1 D.Lgs. 66/03) * prescrizione	<b>ammenda da € 516 a 2'582 o da 2 a 4 mesi d'arresto</b> per avere richiesto lavoro notturno vietato : <u>a gestanti e puerpere fino ad 1 anno di età in ogni caso</u> <u>o nonostante il dissenso scritto almeno 24 ore prima da:</u> -lavoratori con un figlio convivente fino a 3 anni -unici affidatari di un figlio convivente fino a 12 anni -che abbiano a carico un soggetto disabile
<b>VISITE PER LAVORO NOTTURNO</b> (art. 14 e 18-bis, co.2 D.Lgs. 66/03) * prescrizione	<b>ammenda da 1'549 a 4'131 o da 3 a 6 mesi d'arresto</b> per non avere effettuato le visite mediche preventive e periodiche, almeno ogni 2 anni, ai lavoratori notturni

da DPL - Modena

## **NOTE DPL di MODENA SULL'ORARIO DEL LAVORO - DLgs 66/2003**

L'organizzazione dell'orario di lavoro è disciplinato dal Decreto Legislativo dell'8 aprile 2003, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61.

Qui di seguito sono presenti alcune definizioni inerenti l'orario di lavoro.

1. Orario ordinario
2. Straordinario
3. Pause - Riposi - Ferie
4. Lavoro notturno

### **1 - ORARIO GIORNALIERO**

L'orario di lavoro è:

Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

L'orario normale di lavoro:

Dev'essere necessariamente indicato sulla *lettera di assunzione* anche mediante rinvio ai CCNL e comunque non può superare il limite di 40 ore settimanali. La contrattazione collettiva può stabilire un orario normale di lavoro minore o riferirlo alla media in un periodo non superiore ad un anno con le eccezioni previste dall'art. 16.

Orario normale di lavoro fino a 48 ore (art. 16).

L'orario normale di lavoro può superare le 40 ore settimanali per :

- Lavori agricoli e stagionali ex art. 4 del R.D. n. 692/1923;
- Lavorazioni industriali elencate nel R.D.n.1957/1923 ed esigenze previste dagli artt. 8 e 10 del R.D.n. 1955/1923: necessità tecniche e stagionali o casi particolari, come inventario, prove straordinarie, lavori preparatori, custodia o vigilanza dell'azienda;
- ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte e di installazione in mare;
- lavori discontinui e di semplice attesa o custodia R.D. 2657/23;
- i commessi viaggiatori o piazzisti;
- il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto terrestre;
- gli operai agricoli a tempo determinato;
- giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da agenzie di stampa, aziende editrici e radiotelevisive
- personale poligrafico addetto alla composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali e documenti necessari agli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;
- personale addetto dei servizi di informazione radiotelevisiva;
- Personale del Poligrafico e della Zecca di stato di cui all'art. 1 della L. 20.4.1978, n. 194 ed art. 2 della L. 13.7.1966, n. 559;
- per assicurare la continuità dei servizi di interesse pubblico,
  - nei settori delle poste, autostrade, servizi portuali, aeroportuali, e di trasporto;
  - telecomunicazioni, produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di elettricità, gas, calore ed acqua e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - servizi funebri e cimiteriali richiesti dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
- gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;
- personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscioli.

## **2 - STRAORDINARIO**

### **Limiti al lavoro straordinario**

In difetto di disciplina collettiva, lo straordinario è ammesso:

- 1) previo accordo fino a 250 ore annue
- 2) inoltre in particolari casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle tramite l'assunzione di altri lavoratori; forza maggiore o pericolo grave e immediato alle persone o alla produzione; eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni, preventivamente comunicati alle RSU ed ai competenti uffici.

### **Maggiorazioni per lavoro straordinario**

Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.

I contratti collettivi possono consentire che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, in aggiunta o in alternativa alle maggiorazioni.

### **Durata massima dell'orario di lavoro**

In ogni caso, l'orario di lavoro non può superare la media di 48 ore settimanali nel quadrimestre o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva, per ragioni obiettive, fino a 6 o 12 mesi, senza considerare ferie e malattie e senza considerare le ore di straordinario per cui il lavoratore ha beneficiato del riposo compensativo.

### **Comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro**

Il superamento delle 48 ore settimanali nelle unità produttive oltre 10 dipendenti va comunicato alla DPL entro 30 giorni dalla scadenza del quadrimestre o maggior periodo di riferimento previsto dalla contrattazione collettiva.

## **3 - PAUSE - RIPOSI - FERIE**

### **Il riposo giornaliero**

Al lavoratore spettano ogni 24 ore almeno 11 ore di riposo consecutivo, fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

### **Le pause**

Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore deve essere interrotto da una pausa secondo le modalità e la durata stabilite dai contratti collettivi, o in mancanza, di almeno 10 minuti.

### **Il riposo settimanale**

Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ore consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica

da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero; Con le deroghe al riposo domenicale e le eccezioni al principio del riposo settimanale previste dall'art. 9.

### **Deroghe al riposo settimanale**

Il riposo può cadere in giorni diversi per le attività di cui al D.M. 22.6.1935, che sarà ulteriormente aggiornato sentite le parti sociali, caratterizzate da:

- uso di forni a combustione o a energia elettrica per processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate o attività ad alto assorbimento di energia elettrica
- attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
- industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione
- servizi il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o interessi rilevanti della collettività o sia di pubblica utilità;
- attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
- attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
- attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- altre deroghe previste dai contratti collettivi saranno inserite entro 30 gg.

### **Eccezioni al riposo settimanale**

- Attività a turni: ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire del riposo tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio dell'altra;
- Attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
- Nel settore dei trasporti ferroviari: attività discontinue, a bordo dei treni o connesse con gli orari e la continuità e regolarità del traffico ferroviario;
- Diverse previsioni dei contratti collettivi, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4, del riposo compensativo ed adeguata protezione.

### **Le ferie**

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane all'anno, di cui almeno 2 settimane entro l'anno, a richiesta consecutive, 2 settimane nei 18 mesi successivi che non possono essere sostituite da eventuali indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto.

## **4 - LAVORO NOTTURNO**

### **Il lavoro notturno**

Si definisce periodo notturno il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino.

### **Il lavoratore notturno**

E' il lavoratore che svolge durante il periodo notturno:

- 3 ore del suo orario giornaliero normale (definizione legale)
- o secondo i contratti collettivi (definizione contrattuale)
- o in mancanza per 80 gg lavorativi all'anno (definizione residuale)

### **Divieto al lavoro notturno**

- Donne in stato di gravidanza o puerperio (dall'accertamento dello stato di gravidanza ad un anno dopo il parto)
- Minori di 18 anni, compresi gli apprendisti (fatte salve talune eccezioni per gli adolescenti)

### **Limiti di durata del lavoro notturno**

L'orario dei lavoratori notturni non può superare 8 ore nelle 24 ore o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva, salve le particolari lavorazioni elencate con apposito D.M.

### **La sicurezza sul lavoro notturno**

Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce:

previa informativa alle rappresentanze sindacali un livello di servizi e di sicurezza sul lavoro adeguato ed equivalente a quello diurno misure di protezione personale e collettiva appropriate per le lavorazioni che comportano rischi particolari.

## **LA TELENOVENA IMU**

E' arrivato il 10 dicembre e il povero contribuente deve arrabattarsi a cercare nel dedalo delle pagine internet, più o meno chiare, le delibere del proprio Comune e cercare di riuscire a capire cosa deve ancora pagare di IMU...

Ripetiamo: il contribuente ha il dovere di pagare le tasse, ma non deve impazzire per poterle pagare...ma tutti tacciono...forse sarebbe ora di chiedere a gran voce che siano Stato, Regioni, Comuni a comunicare al contribuente ciò che deve pagare con diritto di contraddittorio in caso di eventuali errori. Gli uffici finanziari sanno tutto di noi...ma è più comodo non fare nulla oppure non lo sanno fare?

## **AGENZIE DELLE ENTRATE - IL NUOVO CUD e 770 MODIFICATO**

E' arrivato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate la bozza del Cud 2014, la certificazione unica che attesta i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati percepiti nel 2013. Al debutto, in veste non definitiva, anche il 770 Semplificato, il modello che i sostituti d'imposta utilizzano per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2013.

**Evergreen e novità del Cud 2014** – Nuova veste grafica, istruzioni più semplici e una copertina con un indice dettagliato per facilitarne la lettura. Nella certificazione per il nuovo anno continuano a trovare spazio alcune agevolazioni, come l'abbattimento della base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori, alle lavoratrici e ai lavoratori che rientrano in Italia dopo aver effettuato esperienze culturali e professionali maturate all'estero e l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle somme erogate per l'incremento della produttività.

**Più chiarezza sulle detrazioni per carichi di famiglia** – Arriva nel Cud 2014 una nuova annotazione con la quale il sostituto comunica al dipendente, con rapporto di lavoro a tempo inferiore all'anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia solo per il periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro.

**Previdenza complementare "evita errori"** – Ampliata la sezione dedicata alla previdenza complementare. Le informazioni aggiuntive saranno utili ai lavoratori, i cui dati previdenziali siano riportati in più Cud non conguagliati, per evitare di commettere errori durante la compilazione della dichiarazione dei redditi.

**Le detrazioni guadagnano spazio** – Maggiore detraibilità, con l'aliquota che passa dal 19% al 24%, per le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Entra in scena anche un'altra nuova detrazione al 19% per le erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**Restyling anche per il 770 Semplificato** – Il nuovo modello per il 2014 presenta nuovi campi nella Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Inoltre, il prospetto SS fa spazio alle addizionali comunali di compartecipazione all'Irpef applicate sulle somme percepite in relazione all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tra le novità anche l'inserimento di nuovi campi per gestire l'ipotesi in cui il Fondo di Tesoreria dell'Inps eroghi il Tfr accantonato a partire dal 2007 e l'indicazione delle casistiche nelle quali il sostituto d'imposta non è tenuto a trasmettere i prospetti ST, SV e/o SX.

Con riferimento ai comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione, sia il nuovo Cud sia il 770 Semplificato tengono inoltre conto della sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali che scadono nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013, prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia del 30 novembre 2013.

I nuovi Cud e 770 Semplificato sono disponibili, con le relative istruzioni, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'interno della sezione "Modelli in bozza".

## **PENSIONATI ARRABBIATI** note e spunti da Giovanni Valentini

Attenzione, quattro milioni di pensionati equivalgono all'incirca a otto milioni di voti, e forse anche più, calcolando le mogli e altri famigliari: un esercito di arrabbiati per le continue vessazioni e spremiture.

La rabbia, legittima e giustificata, nasce dalla cosiddetta legge di stabilità che prevede congelamenti della perequazione automatica e i contributi di solidarietà.

Il principio, in sé, potrebbe anche essere giusto, se non fosse per il fatto che i quattro milioni di pensionati arrabbiati non navigano sempre nell'oro e troppe volte debbono intervenire come ammortizzatori sociali della famiglia per una carenza del Welfare dello Stato.

È gente che ha lavorato una vita a reddito fisso, pagando le tasse alla fonte magari per quarant'anni, versando fior di contributi a valore corrente per un futuro previdenziale di una vita tranquilla e

dignitosa nel post-lavorativo e oggi si vedono criminalizzati come fossero dei rapinatori dei figli e nipoti.

Il Governo farebbe bene a non sottovalutare il pericolo, per non alimentare il disagio e la disperazione che covano sotto le ceneri della crisi.

È assurdo che le pensioni vengano tassate più delle rendite finanziarie e siano sempre il pozzo da cui attingere soldi.

Ed è ancor più assurdo che il Governo voglia accanirsi contro una platea di lavoratori che hanno versato un monte di contributi in base alle rispettive retribuzioni.

## **GOVERNO e PENSIONATI**

A tirare troppo, la corda si spezza!

Dopo Feder.S.P.eV. e Confedir che hanno manifestato davanti a palazzo Chigi “*vergogna, vergogna, vergogna rubare dalle pensioni dei pensionati e delle vedove*”, anche la Cida insorge: i dirigenti gridano “*le nostre pensioni non sono d’oro*” .

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLI IVA 2014 SEMPLIFICATI**

L’Agenzia delle Entrate comunica che sono pronte le bozze per il periodo d’imposta 2013 le bozze dei modelli dichiarativi Iva/2014 e Iva base/2014, relativi al periodo d’imposta 2013.

Con la pubblicazione dei nuovi modelli, che recepiscono le ultime modifiche normative introdotte in materia di imposta sul valore aggiunto, esce definitivamente di scena il modello Iva 26Lp.

**Nuova aliquota Iva, quadro delle opzioni e volume d’affari** – Ecco le principali novità delle bozze di modelli Iva: fa la sua prima apparizione nei quadri VE e VF la nuova aliquota ordinaria in vigore dal 1° ottobre 2013, mentre, nel quadro VO dedicato alle opzioni, è stato previsto l’ingresso della Croazia tra gli stati dell’Unione europea e sono state eliminate le opzioni non più esercitabili dalle società agricole; un’altra novità delle bozze è l’inserimento nel quadro VE delle operazioni non soggette all’imposta che concorrono alla determinazione del volume d’affari, e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

Le bozze dei modelli Iva e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’interno della sezione “Modelli in bozza”.

## **LA PRESTAZIONE CORRETTA NON GIUSTIFICA LE CARENZE DEL CONSENSO INFORMATO**

Il medico ha il dovere e obbligo di informare il paziente che sta per essere operato, soprattutto in casi in cui l’intervento è di elezione (cioè non urgente), anche dei rischi legati a “eventi straordinari” che cioè si verificano raramente. In particolare, l’obbligo di informazione circa le conseguenze di un trattamento da parte del medico sussiste sempre, anche nei casi in cui sia stato eseguito correttamente.

***Corte di Cassazione sez.terza civile - sentenza numero 27751 dell’11 dicembre 2013***

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - NOVEMBRE 2013**

L'indice Istat relativo al mese di novembre 2013 è pari a 106,8 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto è **1,586268 %**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti.

In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

### **Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1**

**755.** Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

**756.** Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento novembre 2013

Pubblicato il 12 dicembre 2013

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale	<b>106,8</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>-0,3</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+0,6</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+3,0</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 12/12/2013 per il mese di NOVEMBRE 2013**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> <b>(base 100)</b>	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b>	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
<b>%</b>	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
<b>1997</b>	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
<b>%</b>	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
<b>1998</b>	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
<b>%</b>	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
<b>1999</b>	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
<b>%</b>	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
<b>%</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
<b>%</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
<b>%</b>	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
<b>%</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
<b>%</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
<b>%</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
<b>%</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
<b>%</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	<b>106,7</b>	<b>106,7</b>	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>	<b>107,1</b>	<b>107,2</b>	<b>107,6</b>	<b>107,2</b>	<b>107,1</b>	<b>106,8</b>	
<b>%</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - IL NUOVO 730/2014**

Con comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate comunica che è pronta la bozza del 730/2014 (all'interno della sezione "Modelli in bozza"): il modello, in veste non definitiva, è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia. Già utilizzato da milioni di contribuenti, il 730 amplia ulteriormente la platea dei suoi destinatari, aprendo a coloro che, nel 2013, hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione (e/o alcuni redditi assimilati) e che non hanno più un sostituto d'imposta che possa fare il conguaglio. Tra le novità, l'innalzamento delle detrazioni per i figli a carico e il bonus mobili per chi ha effettuato lavori di ristrutturazione. Confermate per tutto il 2013 la detrazione nella misura del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia e quella per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, quest'ultima elevata al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

**Detrazioni più alte per i figli a carico** - Gli sconti d'imposta previsti per i figli a carico aumentano. La detrazione per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni passa, infatti, da 800 a 950 euro e da 900 a 1220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile.

**Mobili e grandi elettrodomestici con lo sconto del Fisco** - Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione d'imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

**La casa fa il pieno di agevolazioni fiscali** - Confermata la detrazione d'imposta per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2013. Lo sconto del Fisco è pari al 50%. Prorogata fino al prossimo 31 dicembre la detrazione d'imposta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

**Modello 730 anche per chi non ha un sostituto** - Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In questo caso il modello 730 deve essere presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, barrando la casella "730 dipendenti senza sostituto" nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

**Detrazione in arrivo per chi adotta misure antisismiche** - Chi ha sostenuto dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 spese per adottare misure antisismiche su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive che hanno sede nelle zone sismiche ad alta pericolosità, può detrarre il 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

## **POVERO CONTRIBUENTE - SBAGLIATE 2 DICHIARAZIONI SU 3**

Il dato è sconcertante .... Volontà di evadere oppure difficoltà nella compilazione ?

Certamente la complessità redazionale (per il modello UNICO 2013 1° parte oltre 100 pagine di istruzioni caotiche e in burocratese), l'eccessiva richiesta di dati e informazioni, l'assenza di certezza e chiarezza delle disposizioni da parte degli stessi operatori fanno facilmente sbagliare anche gli stessi fiscalisti...Come sarebbe bello ricevere l'avviso di pagamento con possibilità di contraddittorio come avviene in molti Stati europei (ove le istruzioni per fornire i dati e controllare il precompilato si riducono a due o tre paginette al massimo) delle cifre da pagare...al fisco è tutto noto, ha tutto di noi e tutto su di noi...perché non si vuol venire incontro al povero contribuente ?

Mi dimenticavo: anche sui modelli più semplificati (mod.730) e sui quali opera il controllo da parte dei Caf, su 417mila dichiarazioni segnalate le incongruenze riscontrate sono state circa 276mila cioè circa il 66%.....è tutto dire !!!

## **CONGEDO «INTERVALLATO»: I FESTIVI NON SI CONTANO**

da Sole 24 ore - risposta 3907

**D** - La mia compagna, insegnante di scuola media, diventerà madre a gennaio 2014 e, dopo i tre mesi di astensione obbligatoria, intende fruire del congedo parentale in modo frazionato: in particolare, posto che il suo orario lavorativo è articolato in cinque giorni (da lunedì a venerdì), intende rientrare al lavoro unicamente il giorno di venerdì, tornando in congedo ogni lunedì, al fine di non computare i giorni festivi nel calcolo del congedo e della retribuzione.

Ciononostante, per le vie brevi, le è stato anticipato che tali modalità di fruizione del congedo saranno considerate illegittime e, pertanto, rigettate dal dirigente scolastico.

L'eccezione mossa alla mia compagna è fondata? E, in caso positivo, su quali basi normative o contrattuali?

Con quali mezzi giuridici può essere, nella pratica, contestata l'eventuale illegittimità della pratica del datore di lavoro?

**R** - Secondo quanto disposto dall'articolo 12 comma 6, del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) 29 novembre 2007 del comparto scuola, i periodi di assenza imputabili a congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Ne consegue che, ove il suddetto congedo sia intervallato da giorni di rientro in servizio prima dei festivi, questi ultimi non vanno conteggiati ai fini del computo del congedo (si veda anche, in tal senso, Cassazione civile, sezione lavoro, 4 maggio 2012, n. 6742). Eventuali decisioni diverse da parte dell'amministrazione scolastica, ove non esaustivamente motivate o comunque in contrasto con la suddetta disposizione normativa, potranno essere impugnate avanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente.

## **CONVALIDA DIMISSIONI DELLE LAVORATRICI MADRI**

Con nota del 9 dicembre 2013, n. 21490, il Ministero del lavoro predispose un nuovo modulo per la convalida delle dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, a partire dall'anno 2014.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Nota 21490 del 9.12.2013 (documento 206)  
MODULO (documento 207)**

## **ILLEGITTIMI I TAGLI ALLE PENSIONI** di Franco Abruzzo

La Corte Costituzionale ribadisce indirettamente i principi di incostituzionalità dei tagli delle pensioni attraverso la definizione del concetto di tributo (che, come tale, è universale).

“La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico (che produce obblighi, ndr); le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese.

Un tributo consiste in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva»; indice che deve esprimere l' idoneità di tale soggetto all' obbligazione tributaria”.

TRADUZIONE: il prelievo previsto dalla legge di stabilità 2014 sulle pensioni superiori a 90mila euro ha natura tributaria per la sua destinazione a “pubbliche spese” e non può ricadere su una parte dei cittadini (i pensionati), mentre i cittadini lavoratori a parità di reddito ne sono esenti.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 304 del 12.12.2013  
(documento 208)**